**A cura dello Studio**



**INFORMAZIENDE**

**mese di Giugno 2025**

**Misure relative all’IRPEF – Circolare dell’Agenzia**

**Scadenzario**

# MISURE RELATIVE ALL’IRPEF – CIRCOLARE DELL’AGENZIA

La **Circolare n. 4/2025 dell’Agenzia Entrate** ha analizzato le **misure concernenti l’IRPEF** previste dall’art. 1 della L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025).

## SCAGLIONI DI REDDITO E ALIQUOTE IRPEF

Viene modificato il co. 1 dell’art. 11 del TUIR prevedendo che l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10, le seguenti aliquote per scaglioni:

|  |  |
| --- | --- |
| **SCAGLIONI DI REDDITO** | **ALIQUOTE** |
| fino a € 28.000 | 23% |
| oltre € 28.000 e fino a € 50.000 | 35% |
| oltre € 50.000 | 43% |

**DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE**: viene innalzata da € 1.880 a € 1.955 la detrazione prevista dall’art. 13, co. 1, lett. a), del TUIR, fino a € 15.000 di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

|  |
| --- |
| **CALCOLO DELLE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE** |
| **REDDITO COMPLESSIVO** | **IMPORTO DELLA DETRAZIONE** |
| **non superiore a € 15.000** | **€ 1.955** (*non può essere inferiore a € 690* *o, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, a € 1.380*) |
| **superiore a € 15.000 e fino a € 28.000** | **€ 1.910** **+ € 1.190 x [(€ 28.000 – Reddito complessivo) / € 13.000]** |
| **superiore a € 28.000 e fino a € 50.000** | **€ 1.910 x [(€ 50.000 – Reddito complessivo) / € 22.000]** |
| **superiore a € 50.000** | **Nessuna detrazione** |

**REDDITO COMPLESSIVO**:

* **è assunto al netto** del reddito **dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** e di quello delle relative **pertinenze** di cui all'art. 10, co. 3-bis, del TUIR;
* **nel calcolo** del **reddito complessivo** da **utilizzare per determinare le agevolazioni fiscali** (***c.d. reddito di riferimento***), ivi incluse le suddette detrazioni, **si tiene conto anche dei** redditi assoggettati a **cedolare secca**, dei **redditi** assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del **regime forfetario** per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, della **quota di agevolazione ACE** e delle somme elargite a titolo di liberalità (c.d. **mance**) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva; per i **soggetti che aderiscono al CPB**, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato.

## TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Per sterilizzare l’effetto dell’aumento delle detrazioni per lavoro dipendente previste per i redditi fino a € 15.000, viene modificato l’art. 1, co. 1, 1° periodo, del D.L. 3/2020, prevedendo che l’importo da prendere in considerazione per valutare il rispetto del limite previsto dalla disposizione ai fini della spettanza del trattamento integrativo venga diminuita dell’importo di € 75 rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

## SOMMA E DETRAZIONE PER I DIPENDENTI

Ai **titolari di reddito di lavoro dipendente** ex art. 49 TUIR, con **esclusione dei redditi da pensione**, aventi un

* **reddito complessivo non superiore a € 20.000** è riconosciuta una **somma**, che non concorre alla formazione del reddito, **determinata** **applicando** al **reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale** (*per individuare quella applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno*) corrispondente di seguito indicata:

|  |  |
| --- | --- |
| **7,1%** | se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a € 8.500 |
| **5,3%** | se il reddito di lavoro dipendente è superiore a € 8.500 ma non a € 15.000 |
| **4,8%** | se il reddito di lavoro dipendente è superiore a € 15.000 |

La Circolare n. 4/E/2025 propone i seguenti esempi sulle modalità di determinazione della somma spettante nel caso di contribuente che abbia lavorato per una parte dell’anno: in particolare, occorre:

* calcolare il reddito annuale teorico;
* determinare la corrispondente percentuale con riguardo al reddito annuale teorico;
* applicare detta percentuale al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell’anno.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESEMPIO N. 1** | **Reddito complessivo 2025** | € 6.000 |
| **Durata contratto di lavoro dipendente** | 62 gg (1/01/2025-3/03/2025) |
| **Reddito lavoro dipendente percepito** | € 2.000 |
| **Reddito annuale teorico** | € 2.000 / 62 x 365 = € 11.774,19 |
| **Percentuale applicabile** | 5,3% (redditi da € 8.501 a € 15.000) |
| **Importo della somma spettante** | € 2.000 x 5,3% = € 106,00 |
| **ESEMPIO N. 2** | **Reddito complessivo 2025** | € 6.000 |
| **Durata contratto di lavoro dipendente** | 62 gg (1/01/2025-3/03/2025)30 gg (1/11/2025-30/11/2025) |
| **Reddito lavoro dipendente percepito** | € 2.000 (62 gg) + € 1.000 (30 gg) = € 3.000 |
| **Reddito annuale teorico** | € 3.000 / 92 x 365 = € 11.902,17 |
| **Percentuale applicabile** | 5,3% (redditi da € 8.501 a € 15.000) |
| **Importo della somma spettante** | € 3.000 x 5,3% = € 159,00 |



**Nota**: i giorni compresi in periodi contemporanei vanno computati una sola volta.

* **reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non a € 40.000** spetta **un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda**, rapportata al periodo di lavoro, **di importo pari**:

|  |  |
| --- | --- |
| **REDDITO COMPLESSIVO** | **ULTERIORE DETRAZIONE DALL’IMPOSTA LORDA** |
| superiore a € 20.000 ma non a € 32.000 | € 1.000 |
| superiore a € 32.000 ma non a € 40.000 | € 1.000 x [(€ 40.000 – Reddito complessivo) / € 8.000] |

|  |
| --- |
| **SOMMA E DETRAZIONE** |
| **Redditi rilevanti** | ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai sensi:* dell'art. 44, co. 1, del D.L. 78/2010, recante incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero;
* dell'art. 16 del D.lgs. 147/2015 e dell'art. 5 del D.lgs. 209/2023, in materia di regime fiscale agevolativo per i lavoratori impatriati.
 |
| **Reddito complessivo**  | è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. |
| **CU** | in essa sono indicati gli importi della somma e della detrazione riconosciuti al lavoratore. |

**ESEMPIO N. 3**: si ipotizzi il caso di un contribuente (*residenza trasferita in Italia entro il 31/12/2023*) titolare nel 2025 di un solo contratto di lavoro dipendente per tutto l’anno, che fruisce dell’esenzione dal reddito imponibile nella misura del 70% in quanto si avvale delle agevolazioni spettanti per gli impatriati di cu all’art. 16 del D.lgs. 147/2015. Il reddito complessivo è pari a € 15.000 (*quota imponibile del reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito e soggetto a tassazione in Italia € 4.500 + quota esente impatriati € 10.500)*). La somma spettante è pari a € 238,50 e deriva dal seguente calcolo:

€ 4.500 (quota imponibile percepita e tassata in Italia) x 5,3% (redditi da € 8.501 a € 15.000) = 238,50.

**SOSTITUTI D’IMPOSTA**:

* **riconoscimento di somma e detrazione**: avviene in automatico all'atto dell'erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio la loro spettanza; quindi, sono attribuite ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal 1° periodo di paga utile successivo alla data dell’1/01/2025, ovvero dal primo periodo di paga utile successivo alla data di pubblicazione delle presenti istruzioni, unitamente alle quote spettanti in relazione alle mensilità precedenti;
* **determinazione della somma**: il sostituto d’imposta individua la percentuale ivi prevista considerando il reddito annuale teorico di lavoro dipendente e riconosce la somma spettante applicando tale percentuale al reddito effettivo corrisposto mensilmente;
* **verifiche**: i sostituti d’imposta effettuano le verifiche di spettanza dei benefici e dei relativi importi in base al reddito previsionale e alle detrazioni, riferiti alle somme e ai valori che saranno corrisposti nell’anno, nonché in base ai dati comunicati dal lavoratore, mediante la consegna della CU, relativa ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno di riferimento;
* **non erogazione della somma o determinazione dell’ulteriore detrazione**: è prevista nel caso in cui il lavoratore abbia formulato espressa richiesta al sostituto d’imposta;
* **recupero degli importi**: è previsto nel caso si rivelino non spettanti in sede di conguaglio effettuato dai sostituti d’imposta; se l’importo è superiore a € 60, il recupero è effettuato in 10 rate uguali a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio; in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto, in sede di conguaglio di fine rapporto, recupera i benefici fiscali non spettanti in un’unica soluzione;
* **disposizione applicabile nel caso in cui il recupero dei benefici non spettanti non possa avvenire in occasione del conguaglio di fine rapporto, ad es. per incapienza della retribuzione**: art. 23, co. 3, del DPR 600/1973 (*l’importo che al termine del periodo d’imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni va comunicato all’interessato che deve provvedere al versamento entro il 15/01 dell’anno successivo*);
* **recupero del credito maturato per effetto dell'erogazione della somma**: avviene mediante l'istituto della compensazione (la [**Risoluzione n. 9/E/2025**](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8410894/RIS_n_9_del_31_01_2025.pdf/d093ae0e-6f92-4637-0f29-fc60c0330bf8?t=1738319417732) ha istituto i codici tributo).

**LAVORATORE DIPENDENTE**:

* **svolgimento di più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, in periodi differenti dell’anno**: in tal caso, il lavoratore può comunicare al datore che eroga la somma ovvero che opera la detrazione le informazioni relative ai redditi rivenienti dagli altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno, al fine di verificare la spettanza e per il corretto calcolo del quantum da corrispondere in busta paga;
* **con più contratti part-time di lavoro dipendente**: in tal caso, le agevolazioni vanno attribuite da un solo sostituto d’imposta; a tal fine, il lavoratore individua il datore di lavoro che deve applicare le disposizioni in esame, indicando i dati necessari per la determinazione del quantum e, contestualmente, comunica agli altri sostituti d’imposta di non erogare la somma o di non applicare l’ulteriore detrazione;
* **percezione di redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale in quanto privo di un sostituto d’imposta** (ad es. i lavoratori domestici): in tal caso, fermo restando il rispetto dei requisiti, può beneficiare delle agevolazioni nella dichiarazione dei redditi;
* **non riconoscimento da parte del datore di lavoro della somma o dell’ulteriore detrazione in sede di conguaglio** (ad es., in caso di cessazione del rapporto di lavoro): in tal caso, fermo restando il rispetto dei requisiti, il lavoratore può beneficiare delle agevolazioni direttamente nella dichiarazione dei redditi.

## DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

Si interviene **sull’art. 12** (*Detrazioni per carichi di famiglia*) del **TUIR**:

* **co. 1, lett. c), 1° periodo**: la detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico è riconosciuta nella misura di € 950,00 per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età ≥ a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età ≥ a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992;
* **co. 1, lett. d), 1° periodo**: la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi,pari a € 750,00, per ciascun soggetto, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, è limitata ai soli ascendenti (ad es. i genitori)conviventi con il contribuente;
* **co. 2-bis** (**NEW**): le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’UE o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.

**CHIARIMENTI DELLA CIRC. N. 4/2025**:

* **detrazione di cui al novellato art. 12, co. 1, lett. c), del TUIR**:
* spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio fino al mese antecedente al compimento dei 30 anni;
* è riconosciuta anche ai figli affiliati e ai figli del coniuge deceduto conviventi con il contribuente;
* **figlio con disabilità accertata ex L. 104/1992**: la detrazione spetta per ciascun figlio di età ≥ a 21 anni;
* **convivenza con il figlio del coniuge deceduto**: in tal caso non si applica la previsione dell’ultimo periodo della lett. c) del co. 1 dell’art. 12 del TUIR (secondo cui se *l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli nati fuori del matrimonio e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il 1° figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lett. a)*) in quanto tale disposizione continua a riferirsi esclusivamente ai figli del contribuente e non anche ai figli conviventi del coniuge deceduto; pertanto, il contribuente convivente con il figlio del coniuge deceduto beneficia solo della detrazione per figli a carico, senza possibilità di fruire, laddove più conveniente, della detrazione prevista per il coniuge a carico; inoltre, la detrazione per figli a carico spetta, in presenza dei relativi requisiti, anche in relazione all’altro genitore (in vita) del medesimo figlio del coniuge deceduto (in tal caso la detrazione è ripartita tra il contribuente convivente con il figlio del coniuge deceduto e l’altro genitore non convivente secondo le regole ordinarie previste dalla disciplina fiscale);
* **detrazioni e deduzioni spettanti per oneri e spese sostenuti per le altre persone indicate nell’art. 433 del C.C.**: non è possibile fruirne a decorrere dall’1/01/2025; invece, resta possibile fruirne, nel rispetto delle vigenti disposizioni, per oneri e spese sostenuti per gli ascendenti fiscalmente a carico, conviventi con il contribuente, nonché per il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, fiscalmente a carico.

## ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF

Al fine di garantire la **coerenza** della disciplina **dell'addizionale regionale all’Irpef** con la **nuova articolazione** degli **scaglioni di reddito dell'IRPEF** prevista dall'art. 11, co. 1, del TUIR,

* viene differito al 15/04/2025
* il termine (previsto dalla legislazione vigente al 31/12 dell’anno precedente a quello in cui l’addizionale si riferisce) di cui all'art. 50, co. 3, 2° periodo, del D.lgs. 446/1997, per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno d’imposta 2025.

**REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**:

* possono determinare, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale regionale sulla base degli scaglioni di reddito previsti dal citato co. 1, art. 11, vigenti fino alla data di entrata in vigore della L. 207/2024; per il solo anno d’imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote è fissato al 15/04/2025;
* nel caso in cui non approvino entro i termini stabiliti la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni d’imposta 2025, 2026 e 2027, l’addizionale regionale si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento;
* provvedono, entro il 15/05/2025, alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale per l’anno 2025 ai fini della pubblicazione sul sito del Dipartimento delle finanze.

## ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

Al fine di garantire la **coerenza** della disciplina **dell'addizionale comunale all'IRPEF** con la **nuova articolazione** degli **scaglioni di reddito dell'IRPEF** prevista dall'art. 11, co. 1, del TUIR, **i comuni**:

* per l'anno 2025 modificano, con propria delibera, entro il 15/04/2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF;
* possono determinare, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale sulla base degli scaglioni di reddito previsti dal citato co. 1, art. 11, vigenti fino alla data di entrata in vigore della L. 207/2024; per il solo anno d’imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote è fissato al 15/04/2025;
* nel caso in cui non adottino la delibera o non la trasmettano entro il termine stabilito dall’art. 14, co. 8, del D.lgs. 23/2011, per gli anni d’imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.

# PRINCIPALI SCADENZE DI GIUGNO

|  |  |
| --- | --- |
| **16 - LUNEDÍ** |  |
| **MOD. 730/2025** | Per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31/05, il CAF/professionista: * invia telematicamente all’Agenzia Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni;
* consegna al contribuente copia del Mod. 730 e il prospetto Mod. 730-3.
 |
| **IVA MENSILE** | Liquidazione e versamento dell’imposta a debito relativa al mese di maggio. |
| **MOD. 770 MENSILE** | Comunicazione telematica all’Agenzia Entrate dei dati delle ritenute e trattenute operate unitamente al mod. F24. |
| **RITENUTE**(su pagamenti effettuati a maggio 2025) | * **Irpef sui redditi lavoro dipendente e assimilati**:versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (cod. trib. 1001);
* **Irpef sui redditi lavoro autonomo e provvigioni**:versamento delle ritenute relative ai professionisti ed altre attività di lavoro autonomo e agli agenti (cod. trib. 1040);
* **Addiz. Reg/Com** **sui redditi da lavoro dipendente/assimilato**;
* **Condomini**: versamento ritenute del 4% per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d’opera (cod. trib. 1020 prestatori IRES, cod. trib. 1019 prestatori IRPEF);
* **Associazione in partecipazione:** versamento ritenute sugli associati con apporto di solo lavoro (se prorogati ex D.lgs. 81/2015), e di capitale o misto
 |
| **LOCAZIONI BREVI - VERSAMENTO RITENUTE** | Versamento delle ritenute del 21% operate da parte degli intermediari immobiliari (anche tramite portali telematici) sui canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve riversati al locatore a maggio (cod. trib. 1919). |
| **RITENUTE CONDOMINI** | Sui compensi corrisposti nei mesi da gennaio ad aprile* è ammesso versare le ritenute entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'importo complessivamente dovuto raggiunga € 500
* ove tale importo non sia raggiunto, sono comunque **versate entro il 16/06**, **congiuntamente a quelle operate sui compensi di maggio**.
 |
| **PREVIDENZA** | * **Contributi Inps mensili**: versamento all'INPS dai datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti relativi alle retribuzioni maturate nel mese di maggio;
* **INPS - Gestione Separata**: versamento del contributo da parte di:
* committente: sui compensi corrisposti a maggio a co.co.co., incaricati alla vendita a domicilio e autonomi occasionali (compenso > € 5.000)
* associante solo lavoro: sui compensi corrisposti a maggio (se prorogati ex Dlgs. 81/2015).
 |
| **ACCONTO IMU 2025** | Versamento in un’unica soluzione o della 1° rata dell’IMU dovuta per il 2025 da parte dei soggetti passivi del tributo con riguardo alle aree edificabili, terreni agricoli e fabbricati diversi dall’abitazione principale non ricompresi nelle categorie A/1, A/8 e A/9. |
| **IMU ENC** | Versamento della 3° rata a conguaglio 2024 e della 1° rata 2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| **23 - LUNEDÍ** |  |
| **INVESTIMENTI NELLE zes**  | Termine per l'invio della "prenotazione" degli investimenti nella ZLS (ammontare sostenuto dal 1/01/2025 e che si prevede di sostenere fino al 15/11/2025) |

|  |  |
| --- | --- |
| **25 - MERCOLEDÍ** |  |
| **INTRASTAT MENSILE** | Invio telematico degli elenchi Intrastat per cessione di beni/servizi resi in ambito UE e per acquisti di beni/servizi ricevuti relativi a maggio. |

|  |  |
| --- | --- |
| **30 - LUNEDÍ** |  |
| **DISTRIBUTORI DI CARBURANTI** | Invio telematico alle Dogane dei corrispettivi relativi al mese di maggio delle cessioni di benzina/gasolio utilizzati come carburanti per motori da parte delle stazioni di servizio. |
| **IVA IOSS - DICHIARAZIONE E LIQUIDAZIONE** | Invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese di maggio riferita alle vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150 dagli operatori registrati al regime IOSS. |
| **MOD. 730/2025** | Per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20/06, il CAF/professionista: * invia telematicamente all’Agenzia Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni;
* consegna al contribuente copia del Mod. 730 e il prospetto Mod. 730-3.
 |
| **MOD. REDDITI PF 2025 CARTACEO** | Presentazione presso un ufficio postale del Mod. Redditi PF 2025 cartaceo da parte dei contribuenti non obbligati a presentare la dichiarazione per via telematica. |
| **SALDO IVA 2024** | Versamento del saldo IVA relativo al 2024 con applicazione della pari a 1,6%, in soluzione unica o in un massimo di 7 rate |
| **MOD. REDDITI 2025** | Versamento delle imposte (saldo 2024 e 1° acconto 2025) risultanti dalla dichiarazione dei redditi PF, SP e SC (con esercizio solare e bilancio approvato nei termini ordinari). I versamenti riguardano IRES, IRPEF, cedolare secca, IVIE, IVAFE, imposte sostitutive, contributi IVS e Gestione Separata Inps, ecc.Interessa anche i contribuenti che presentano il Mod. 730 privi di sostituto d'imposta (o deceduti entro il 28/02/2025) |
| **MOD. IRAP 2025** | Versamento dell’IRAP (saldo 2024 e 1° acconto 2025) dalle società di persone ed enti equiparati e soggetti IRES con esercizio solare.  |
| **ADEGUAMENTO ISA** | Versamento dell’IVA media applicata ai maggiori ricavi/compensi dichiarati per migliorare il punteggio ISA |
| **DIRITTO CAMERALE 2025** | Versamento del diritto annuale 2025 (cod. trib. 3850). |
| **AFFRANCAMENTO delle RISERVE** | Versamento della 1° rata delle 4 previste dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento straordinario delle riserve (D.lgs. 192/2024, art. 14). |
| **SANATORIA 2018-2022** | Versamento della 4° rata dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'IRAP. |
| **RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA** | Versamento della 3° rata (ultima) dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni risultanti dal bilancio al 31/12/2018 e al 31/12/2022. |
| **CRIPTO-ATTIVITà - RIVALUTAZIONE AL 1/01/2023** | Versamento della 3° rata (ultima) dell’imposta sostitutiva (14%) per la rideterminazione del valore delle cripto attività possedute dai “privati” al 1/01/2023 (si applicano gli interessi del 3% a decorrere dal 30/06/2023) |
| **caro gasolio** | Termine dell’istanza di rimborso all’ADM del credito, riferito ai consumi del 4° trimestre 2022 e primi 3 trimestri 2023, non utilizzate in compensazione entro il 31/12/2024 |
| **DICHIARAZIONE IMU** | Termine di presentazione (nei casi previsti) della dichiarazione IMU, per le variazioni intervenute nel 2024 |
| **DICHIARAZIONE IMU ENC** | Termine di presentazione (nei casi previsti) della dichiarazione IMU per gli ENC, per le variazioni intervenute nel 2024 |
| **DICHIARAZIONE TARI** | Termine di presentazione (nei casi previsti) della dichiarazione TARI |
| **IMPOSTA DI SOGGIORNO** **DICHIARAZIONE** | Termine di presentazione della dichiarazione Imposta di soggiorno per l’anno 2024 |
| **Bonus 4.0 beni immateriali** | Termine per effettuare gli investimenti in “beni immateriali 4.0” prenotati entro il 31/12/2024 (credito d’imposta del 15%, nel limite di €. 1 mil.); oltre tale termine non spetta il credito d’imposta (per i beni materiali 4.0, al contrario, nulla cambia in termini di spettanza del bonus e di aliquote agevolative). |
| **TRASPARENZA Sovvenzioni pubbliche** | Scadenza per la messa online (soggetti privi di bilancio) per le sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi e aiuti (di importo superiore a €. 10.000) percepiti nel 2024 |
| **bilancio ets** | Deposito del bilancio al RUNTS per gli enti con esercizio "solare" (180 gg dalla chiusura dell'esercizio), secondo gli schemi previsti dal DM 39/2020 |
| **Locazioni brevi** | Comunicazione dei dati dei contratti conclusi (sui quali non è stata operata la ritenuta del 21%) nel 2024 da parte delle agenzie immobiliari/portali telematici |
| **TREGUA FISCALE** | * definizione agevolata delle liti tributarie pendenti: pagamento della 9° rata;
* regolarizzazione omessi o carenti pagamenti di rate: pagamento della 10° rata.
 |
| **IMPATRIATI** | Estensione automatica al 2025-2029 del regime agevolato per i soggetti trasferiti dal 30/04/2019 (non è più a titolo oneroso come di soggetti trasferitisi in precedenza) in presenza di 1 figlio a carico o acquisto di unità abitativa entro 12 mesi dal rientro |
| **EMENS** | Invio telematico del Mod. UNI-EMENS relativo al mese di maggio |

# CALENDARIO DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 2025 (730 E REDDITI)

|  |  |
| --- | --- |
| **DATE** | **ADEMPIMENTI** |
| **20/06/2025** | Ultimo giorno utile per l’annullamento del 730 |
| **26/06/2025** | Ultimo giorno utile per annullare tramite l’applicativo web il modello Redditi (e i modelli Redditi PF correttivi ad esso collegati) già inviato con modello F24 |
| **30/06/2025** | Ultimo giorno per il versamento di saldo e 1° acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta o con modello Redditi |